



Lapidei - Aziende industriali - Rinnovo del c.c.n.l.

Con il verbale di accordo 29 ottobre 2019 Confindustria Marmomacchine e Anepla con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno **rinnovato il c.c.n.l.** per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti. L'accordo decorre dal 1° aprile 2019 e scadrà il 31 marzo 2022. Si riportano le novità di maggior interesse operativo.

Classificazione del personale

Vengono introdotti nuovi profili professionali e modificati alcuni profili esistenti.

Minimi tabellari

Gli importi del trattamento economico minimo sono così elevati, alle scadenze indicate:

Categorie		Importi mensili	
	dal 1.6.2019	dal 1.12.2020	dal 1.1.2022
AS	1.928,76	1.957,28	2.028,61
Α	1.774,36	1.800,60	1.866,23
В	1.446,51	1.467,90	1.521,40
CS	1.388,90	1.409,44	1.460,79
С	1.311,74	1.331,14	1.379,64
D	1.237,36	1.255,61	1.301,27
Е	1.140,67	1.157,50	1.199,59
F	965,66	979,92	1.015,59

Le Parti precisano che in sede di stesura del c.c.n.l. provvederanno al **conglobamento** della voce minimi tabellari con le voci indennità di contingenza ed E.d.r. confederale.

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 1º giugno 2019 l'importo dell'E.g.r. sarà di € 190,00 annui.

Banca ore

Le Parti stabiliscono che la contrattazione di 2° livello potrà disciplinare l'istituto della banca ore solidale.

Maternità

La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata su base oraria.

Congedo matrimoniale

L'istituto si applica anche alle unioni civili.

Assistenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo al fondo Altea a carico azienda è elevato ad € 15.00 mensili.

Le Parti rimandano alla contrattazione integrativa la possibilità di integrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del fondo.

Welfare contrattuale

Le Parti stabiliscono che è possibile trasformare volontariamente il **premio di risultato** in forme di welfare contrattuale.

Lavoro a termine

Ad eccezione dei contratti non superiori a 12 giorni, l'apposizione del termine deve risultare da atto scritto.





La durata massima del contratto a termine è di 12 mesi, o una durata superiore ma comunque non eccedente i 24 mesi nei seguenti casi:

- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'attività ordinaria;
- sostituzione di altri lavoratori;
- incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Ai fini del computo dei suddetti periodi massimi, si cumulano i periodi di somministrazione con mansioni di pari livello e categoria legale.

Il rinnovo è ammesso solo in presenza dei suddetti casi.

La proroga è ammessa liberamente, entro i 12 mesi, ed in presenza dei suddetti casi, entro i 24 mesi. La proroga è ammessa solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero di contratti.

Se il rapporto continua dopo la scadenza originariamente indicata o prorogata, spettano le seguenti maggiorazioni della retribuzione per ogni giorno di continuazione:

- 20% per i primi 10 giorni di continuazione;
- 40% per ciascun giorno ulteriore.

Qualora il rapporto continui oltre il 30° giorno (contratti fino a 6 mesi) oppure oltre il 50° giorno (contratti superiori) il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza.

Limiti numerici

Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine è pari al 25% (*) dei lavoratori a tempo indeterminato in forza in azienda al 1° gennaio dell'anno di stipulazione.

Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine o di somministrazione è pari al 25% (*) dei lavoratori a tempo indeterminato in forza in azienda al 1° gennaio dell'anno di stipulazione.

In entrambi i casi, nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno, la percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto.

Nelle aziende fino a 5 dipendenti è sempre ammesso 1 contratto a termine.

Sono esenti dal limite gli assunti a termine o in somministrazione nei casi di:

- avvio di una nuova attività;
- start up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 179/2012 per 4 anni dalla loro costituzione;
 - per sostituzione di lavoratori assenti;
 - per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni.

La violazione della percentuale da luogo alle sanzioni amministrative stabilite dal c.c.n.l.

Successione di contratti

Qualora il lavoratore sia riassunto a termine entro 10 giorni per contratti fino a 6 mesi e 20 giorni per contratti superiori, il 2° contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Sono escluse le attività stagionali individuate dal Ministero del lavoro e le start up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 179/2012 per 4 anni dalla loro costituzione (o per il minore periodo previsto dall'art. 25 per le società già costituite.

La contrattazione territoriale o aziendale può prevedere la riduzione degli intervalli nella successione di contratti a termine, stipulati con il medesimo lavoratore, fino a un minimo di **5 giorni** dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi e fino a un minimo di **10 giorni** dalla scadenza di un contratto superiore, nei casi previsti dal c.c.n.l.

In caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto superi complessivamente 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato dalla data del superamento.

Premio di risultato

^(*) Con arrotondamento del decimale all'unità superiore quando sia uguale o superiore a 0,5.





Il premio di risultato sarà riconosciuto secondo quanto previsto dalla contrattazione di 2º livello, o in assenza di questa, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento, anche in virtù di più contratti a termine.

Periodo di prova

Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a termine nelle stesse mansioni.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto con riferimento alle mansioni già espletate o aventi analoghe competenze professionali, in esecuzione dei rapporti a termine.

Patti in deroga

Nell'ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi 24 mesi, potrà avere un'ulteriore durata non superiore a 12 mesi.

Contratto di somministrazione

Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione è pari al 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto (*).

Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione o a termine è pari al 25% (*) dei lavoratori a tempo indeterminato in forza in azienda al 1° gennaio dell'anno di stipulazione.

In entrambi i casi, nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno, la percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto

Sono esenti dal limite gli assunti in somministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. n. 223/91, i disoccupati da almeno 6 mesi con trattamento di disoccupazione non agricola o con ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati ai sensi della Regolamento UE n. 651/2014

 $(\sp{\star})$ Con arrotondamento del decimale all'unità superiore quando sia uguale o superiore a 0,5.

Lavoro a tempo parziale

Vengono aggiornati i riferimenti normativi sulla base del D.Lgs. n. 81/2015, abbandonata la definizione di clausola flessibile e introdotta la possibilità di un contratto part time reversibile di 1 anno per i lavoratori che rientrano da congedi per maternità o per gravi motivi familiari.

Previdenza integrativa

La contribuzione al fondo Arco a carico azienda è elevata alle seguenti percentuali della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.:

- 2,15% dal 1° luglio 2020;
- 2,50% dal 1° luglio 2021.